

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA LA REGIONE DEL VENETO,

**GLI ESU-AZIENDE REGIONALI PER
IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DEL VENETO**

L'ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DEL VENETO CARLO GOLDONI

E

LA FONDAZIONE ATLANTIDE TEATRO STABILE DI VERONA

**PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "ESU A TEATRO"
STAGIONI TEATRALI 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024**

La **Regione del Veneto**, di seguito denominata "Regione", con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, Codice Fiscale 80007580279, rappresentata da _____, nella persona del Presidente o suo delegato;

l'**ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova**, di seguito denominata ESU di Padova, con sede a Padova, via S. Francesco n. 122, Codice Fiscale e Partita IVA 00815750286, rappresentata da _____, nella persona del Rappresentante legale o suo delegato;

l'**ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia**, di seguito denominata ESU di Venezia, con sede a Venezia, Rio Novo Dorsoduro, 3439/A, Codice Fiscale e Partita IVA 01740230279, rappresentata da _____, nella persona del Rappresentante legale o suo delegato;

l'**ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona**, di seguito denominata ESU di Verona, con sede a Verona, via dell'Artigliere, 9, Codice Fiscale e Partita IVA 1527330235, rappresentata da _____, nella persona del Rappresentante legale o suo delegato;

L'**Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni** con sede a Venezia, San Marco 4650/B, Codice Fiscale e Partita IVA 02630880272, rappresentata da _____, nella persona del Presidente o suo delegato;

La **Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona**, con sede a Verona, Piazza Viviani, 10, Codice Fiscale e Partita IVA 03231850235, rappresentata da _____, nella persona del Presidente o suo delegato;

di seguito denominate congiuntamente "**le Parti**".

PREMESSO CHE

- la Regione del Veneto ritiene che la crescita culturale dei giovani rappresenti un fattore di grande importanza per il pieno sviluppo della loro personalità ed un elemento fondamentale per il loro accesso nella società e nel mondo del lavoro;
- l'esercizio del diritto allo studio si traduce anche nella possibilità, indipendentemente dalle condizioni sociali ed economiche di ciascun studente, di poter fruire di attività di carattere culturale ed educativo presenti nel proprio territorio quali la musica, il teatro, il cinema e quanto possa contribuire alla formazione culturale della persona;
- nell'attuale contesto emergenziale sanitario causato dalla pandemia da SARS-CoV-2 (COVID-19) e in conseguenza delle misure restrittive introdotte a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale (dichiarato per la prima volta con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e, al momento della stipula della presente Convenzione, ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021 dal Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105), si riscontra una rinnovata esigenza di sostenere le occasioni culturali e di promuovere iniziative al fine di continuare a contribuire alla crescita culturale degli studenti;
- gli ESU - Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario del Veneto programmano e gestiscono gli interventi in materia di Diritto allo Studio Universitario secondo gli indirizzi, le modalità ed i limiti definiti dalla normativa statale e regionale di settore, nonché dalla programmazione triennale e annuale regionale;
- il Diritto allo Studio Universitario si attua anche attraverso la promozione delle attività culturali, nell'ambito degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera l), legge regionale 7 aprile 1998, n. 8.
- L'art. 29, comma 1, di tale legge regionale, dispone che le Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario collaborino con le Università nella promozione di attività culturali e ricreative;
- il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, all'art. 6, comma 1, lettera g), individua anche l'accesso alla cultura tra gli strumenti e i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti nei corsi di istruzione superiore.
- il medesimo Decreto Legislativo n. 68/2012 all'art. 7, comma 2, lettera e) riconosce l'importanza di frequentare gli eventi culturali da parte degli studenti presso la città sede dell'Ateneo per il completamento del percorso formativo al punto da annoverare "la voce accesso alla cultura" tra le prestazioni essenziali, la cui spesa va considerata ai fini della determinazione dell'importo standard della borsa di studio;
- l'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni è titolare della gestione anche operativa del Teatro Goldoni di Venezia, del Teatro Verdi di Padova, del Teatro "Maddalene" di Padova, del Teatro Mario del Monaco di Treviso e presenta, tra le proprie finalità statutarie, la diffusione della cultura teatrale presso il pubblico di ogni età e fascia sociale, nonché la collaborazione con gli enti pubblici per la celebrazione di eventi di rilievo culturale e nazionale. L'Associazione garantisce la programmazione annuale degli spettacoli presso i teatri in modo da assicurare una pluralità di generi;
- la Fondazione Atlantide - Teatro Stabile di Verona, che opera senza fini di lucro, persegue statutariamente la finalità di promuovere e sviluppare la cultura e l'arte nel settore del teatro di prosa, della musica, della danza e del cinema in tutte le loro possibili manifestazioni, nonché la formazione dei quadri artistici e tecnici;

CONSIDERATO QUANTO SOPRA

la Regione, l'ESU di Padova, l'ESU di Venezia, l'ESU di Verona, l'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni e la Fondazione Atlantide - Teatro Stabile di Verona intendono realizzare, nelle stagioni teatrali 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 l'iniziativa denominata "ESU a teatro", finalizzata a promuovere l'accesso alla cultura per gli studenti iscritti alle Università del Veneto, agli Istituti di alta formazione artistica, musicale

e coreutica del Veneto, alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici abilitate, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del Decreto 10 gennaio 2002, n. 38 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, a rilasciare titoli equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea, di cui all'art. 1 del Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nonché ai dottorandi, ai ricercatori, agli iscritti ai master e alle scuole di specializzazione dei medesimi Istituti, tramite l'ingresso agevolato a spettacoli ed eventi culturali in programmazione nei Teatri di cui l'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni e la Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona sono titolari della gestione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2 – Oggetto della Convenzione

Le Parti assumono con la presente Convenzione reciproci impegni al fine di garantire agli studenti iscritti alle Università del Veneto, agli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica del Veneto, alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici abilitate del Veneto, nonché ai dottorandi, ai ricercatori, agli iscritti ai master e alle scuole di specializzazione dei medesimi Istituti di alta formazione, l'accesso agevolato a rappresentazioni e/o spettacoli inseriti nella programmazione delle stagioni teatrali 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, del Teatro Goldoni di Venezia, del Teatro Verdi di Padova, del Teatro "Maddalene" di Padova, del Teatro "Mario del Monaco" di Treviso e del Teatro Stabile di Verona, direttamente organizzati e gestiti dall'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni e dalla Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona.

ART. 3 – Modalità di accesso alle rappresentazioni

Al fine di dare attuazione all'art. 2 della presente Convenzione, l'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni e la Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona incentivano la partecipazione degli studenti iscritti alle Università, agli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici abilitate del Veneto, nonché ai dottorandi, ai ricercatori, agli iscritti ai master e alle scuole di specializzazione dei medesimi Istituti di alta formazione, garantendo l'ingresso, nei posti e settori disponibili, agli spettacoli di cui al citato art. 2, a fronte del pagamento di un contributo di € 3,00 da parte del partecipante, esibendo la tessera universitaria o la tessera ESU.

L'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni e la Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona comunicano attraverso il proprio sito internet le modalità di iscrizione e fruizione del servizio e, per ogni singola rappresentazione e/o spettacolo, la quantità di ingressi disponibili alle condizioni di cui al presente articolo.

L'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni e la Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona si riservano di comunicare modalità alternative di fruizione degli spettacoli teatrali nell'eventualità in cui sorga la necessità di fronteggiare con misure restrittive l'attuale fase pandemica in corso.

L'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni e la Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona si impegnano a rendere disponibili un numero minimo di 40 ingressi per ogni rappresentazione e/o spettacolo inserito nella programmazione delle stagioni teatrali 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 alle condizioni di cui al presente articolo.

ART. 4 – Ambito di fruizione del beneficio

La presente iniziativa è fruibile da parte dei beneficiari senza limitazioni territoriali in ambito regionale, salve le eventuali restrizioni alla circolazione tra Comuni vigenti ai sensi dell'attuale normativa emergenziale pandemica, presso il Teatro Goldoni di Venezia, il Teatro Verdi di Padova, il Teatro "Maddalene" di Padova, il Teatro "Mario del Monaco" di Treviso e il Teatro Stabile di Verona.

ART. 5 – Altri servizi

L'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni, la Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona e ciascuno dei Teatri possono concordare ulteriori servizi a vantaggio di uno o più ESU, senza ulteriori oneri a carico degli stessi.

ART. 6 – Contributo previsto

A sostegno delle iniziative previste dalla presente Convenzione:

- l'ESU di Padova eroga all'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni un contributo omnicomprensivo di € 20.000,00 massimo, per ciascuna stagione teatrale,
- l'ESU di Venezia eroga all'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni un contributo omnicomprensivo di € 20.000,00 massimo, per ciascuna stagione teatrale,
- l'ESU di Verona eroga alla Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona un contributo omnicomprensivo di € 20.000,00 massimo, per ciascuna stagione teatrale,

per un contributo omnicomprensivo complessivo di € 60.000,00 massimo secondo le modalità indicate nel successivo comma.

I contributi sono liquidati secondo le modalità di cui all'art. 44, comma 2, lettera b) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 e s.m.i., e all'art. 57 del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118, a seguito della produzione, da parte dell'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni agli ESU di Padova e di Venezia e da parte della Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona all'ESU di Verona, della rendicontazione delle attività realizzate, secondo le modalità ed i criteri indicati dagli ESU, quale documentazione comprovante il diritto del creditore all'adempimento dell'obbligazione.

I contributi di cui al presente articolo si configurano giuridicamente e tributariamente come tali e non come corrispettivi, ai sensi degli articoli 2 e 73 della Direttiva CE 28 novembre 2001 n. 112, nonché della Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013 della Agenzia delle Entrate.

ART. 7 – Promozione dell'iniziativa

L'ESU di Padova, l'ESU di Venezia e l'ESU di Verona promuovono le iniziative previste dalla presente Convenzione, attraverso:

- l'inserimento nella homepage del sito istituzionale di una "news" informativa per la durata della Convenzione;
- la creazione di una sezione dedicata nel sito istituzionale nella quale è pubblicata la programmazione delle stagioni teatrali 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 del Teatro Goldoni di Venezia, del Teatro Verdi di Padova, del Teatro "Maddalene" di Padova, del Teatro "Mario del Monaco" di Treviso e del Teatro Stabile di Verona, organizzata e gestita dall'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni e dalla Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona, per le quali trova applicazione la presente Convenzione;
- la pubblicazione sui social media istituzionali eventualmente esistenti di comunicati informativi;
- la divulgazione e l'affissione del materiale prodotto per la promozione dell'iniziativa dando la possibilità all'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni e alla Fondazione Atlantide Teatro Stabile di

Verona, ove possibile, di esporre e/o distribuire materiale promozionale all'interno dei locali gestiti dagli ESU;

- ogni ulteriore forma di comunicazione disponibile, anche in ordine all'esigenza di una corretta e tempestiva informativa agli utenti delle nuove norme vigenti in tema di sicurezza sanitaria ai fini della prevenzione e del contenimento della pandemia da SARS-CoV-2 (COVID-19).

L'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni e la Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona promuovono le iniziative previste dalla presente Convenzione, attraverso:

- la creazione sul proprio sito internet di una pagina dedicata all'iniziativa "ESU a Teatro" con tutte le informazioni e le news aggiornate rispetto alla programmazione in corso; tale pagina sarà presente con un banner dedicato nell'homepage del sito istituzionale;
- una campagna dedicata sui propri social network;
- l'ideazione grafica, la stampa e la diffusione di materiali promozionali dedicati;
- ogni ulteriore forma di comunicazione disponibile.

Le Parti si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, con le modalità sopra indicate, che l'accesso agevolato alle rappresentazioni e/o spettacoli, nei posti e settori disponibili, a fronte del pagamento di € 3,00, è reso possibile grazie al contributo regionale concesso per il tramite degli ESU del Veneto.

ART. 8 – Divieto di cumulo del beneficio

La fruizione del beneficio di cui alla presente Convenzione non può essere cumulata con altri benefici, promozioni o sconti posti in essere dall'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni, dalla Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona e dagli ESU del Veneto.

ART. 9 – Durata della Convenzione

La presente Convenzione avrà efficacia triennale dalla data della sottoscrizione fino al 30 settembre 2024.

Sono ammesse variazioni dei contenuti della presente Convenzione prima della sua naturale scadenza, tramite specifici accordi tra le Parti da formalizzarsi in atti aggiuntivi alla Convenzione stessa.

ART. 10 – Risoluzione

Le Parti concordano il diritto di risolvere la Convenzione per mutuo consenso nel caso in cui l'iniziativa non trovasse adeguato seguito o si rivelasse eccessivamente onerosa per una o per più Parti.

ART. 11 – Tutela dei dati personali

I dati personali di cui le Parti hanno disponibilità in conseguenza dell'esecuzione della presente Convenzione, sono trattati esclusivamente per le finalità di cui alla medesima.

L'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni e la Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona, quali autonomi titolari del trattamento, sono impegnati ad osservare quanto previsto dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101 di adeguamento del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 alle disposizioni del Regolamento 2016/679/UE – GDPR, nonché dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

ART. 12 – Controversie

Ogni e qualsiasi questione che dovesse sorgere in relazione al contenuto della presente Convenzione e che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Venezia.

ART. 13 – Oneri contrattuali

La presente Convenzione, redatta sotto forma di scrittura privata, è soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 2, Allegato A - Tariffa (Parte I), del DPR n. 642/1972 e s.m.i.. Ciascuna parte provvederà all'assolvimento dell'imposta di bollo in maniera virtuale sull'esemplare di propria pertinenza.

La presente Convenzione è inoltre soggetta a registrazione solo in caso d'uso ed in misura fissa, ai sensi dell'art. 11, Tariffa Parte Prima, annessa al DPR 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 14 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia ed a quelle del Codice Civile.

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q-bis), del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, confermato e sottoscritto.